



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
30	08/04/2025

Settore V - Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente Demanio Patrimonio

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO:	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LOTTA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMETOPEA PITYOCAMPA) A CARICO DEI PROPRIETARI DI AREE VERDI E AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che con l'arrivo della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la “processionaria del pino” (*Thaumetopoea pityocampa*). L'insetto attacca il genere Pinus e in caso di forte gradazione, occasionalmente, anche Cedrus e Pseudotsuga.

CONSIDERATO che dalle forme larvali di questi insetti infestanti si possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e sugli animali domestici che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

CONSIDERATO altresì che il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2021 intitolato “Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 5 gennaio 2022, ha disposto l’abrogazione di alcuni provvedimenti di Lotta obbligatoria e Misure di emergenza nazionali fra cui anche il D.M. 30 ottobre 2007 riguardante la Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), insetto ormai ritenuto endemico.

TENUTO CONTO che la lotta alla processionaria del pino nel territorio nazionale è obbligatoria solo dove c’è un’ordinanza comunale o dove lo preveda il regolamento del verde che prescrive la gestione di questa avversità;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale provvede ogni anno all'adozione di misure atte a limitare la diffusione dell'insetto e a contenere i possibili danni per la salute di persone e animali relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano

avere efficacia, sono necessari interventi anche su aree private, a cura e spese dei proprietari;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni inerenti la presenza di processionaria in varie zone del territorio comunale di proprietà privata;

RAPPRESENTATA al Sindaco, quale più elevata Autorità sanitaria in ambito locale, la necessità di emettere idonei provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sulle piante a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino domestico (*Pinus pinea*), il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) e le specie di cedro e in particolare Cedro del Libano (*Cedrus libani*), Cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*), Cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodara*). Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria i proprietari, avvalendosi di ditte specializzate, dovranno immediatamente intervenire con la rimozione meccanica, la distruzione degli stessi e con l'attivazione dell'idonea profilassi. In caso si necessiti il taglio dei rami dove sono presenti i nidi, tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana per poi procedere alla distruzione degli stessi mediante abbruciamento.

E' fatto assoluto **DIVIETO** depositare rami con nidi di processionaria nei cassonetti dei rifiuti di qualunque tipo presenti sul territorio comunale.

E' fatto altresì **OBBLIGO** esibire, a richiesta degli organi di controllo, la documentazione rilasciata dalle ditte specializzate inerente i trattamenti effettuati.

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati come previsto dall'art. 2 comma 2 del D.M. 30 ottobre 2007;

- che, ai sensi dell'art. 7-bis c.1 e c.1-bis del D.lgs. 267/2000, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza sindacale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 (venticinque/00) euro ad un massimo di 500 (cinquecento/00) euro;

- che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e per i successivi anni fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa.

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale e a tutti gli organi competenti di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere all'applicazione della sanzione amministrativa in caso di accertamento di inadempienze alla presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- venga resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale;
- venga trasmessa alla Prefettura di Imperia;
- venga trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 1 Imperiese.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre decorrenti dalla predetta data.

Diano Marina li, 08/04/2025

IL VICESINDACO
- BRUNO MANITTA -

IL Vice Sindaco
MANITTA BRUNO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.